Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I° Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2001

S.S. N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 marzo 2001 **L. 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 febbraio 2001, n. 031/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 5, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998. Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 14, 17, 18 e 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» il cui articolo 5 dispone in materia di «Aree di rilevante interesse ambientale»;

PREMESSO:

CHE con lettera n. 6840/1.401 del 24 luglio 1997 la Direzione regionale della pianificazione territoriale, dopo avere redatto la proposta di istituzione di 20 ARIA d'intesa con l'Azienda regionale dei parchi e foreste, ha chiesto ai Comuni i pareri costituenti intesa previsti dal suddetto articolo 5;

CHE i pareri di numerosi Comuni contenevano richieste ed osservazioni in merito alle modalità di pianificazione delle ARIA;

CHE con l'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, accogliendo tali richieste, è stato modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996 prevedendo fra l'altro che le ARIA, una volta istituite, possano essere soggette a varianti ai piani regolatori in luogo dei piani territoriali regionali particolareggiati e alle delimitazioni delle Aria vengano allegati dei documenti tecnici di indirizzo (DTI) che costituiscono riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali;

CHE a seguito delle succitate modifiche legislative è stata avviata una nuova fase di consultazione con i Comuni interessati dalla delimitazione delle ARIA;

VISTI i pareri espressi formalmente dai Comuni interessati come puntualmente riportati nella relazione istruttoria predisposta a corredo del presente decreto;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione sui possibili effetti sull'ambiente redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e predisposta a corredo del presente decreto;

PRESO ATTO che nei siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 compresi in alcune delle ARIA che si propone di istituire, si applica il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43 CEE;

CONSTATATO che l'ARIA n. 13 - Zona di Vernasso non si ritiene attualmente istituibile in quanto i comuni interessati hanno espresso parere contrario alla richiesta intesa;

DATO ATTO che le ARIA n. 2 - Monti Bivera e Clap Savon, n. 8 - Fiume Tagliamento, n. 15 - Torrente Cormor, n. 16 - Fiume Torre, n. 20 - Laguna di Grado e Marano saranno oggetto di successivo provvedimento;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 19 gennaio 2001, assunta su proposta dell'assessore alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore ai parchi;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è approvata la delimitazione delle seguenti aree di rilevante interesse ambientale (ARIA):

ARIA n. 14 - fiume Stella

ARIA n. 17 - fiume Natisone

ARIA n. 18 - torrente Corno

ARIA n. 19 - fiume Isonzo

2. Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti tecnici:

– i perimetri delle ARIA n. 14 (tavole 14a e 14b) e n. 18 (tavola 18) su base cartografica regionale numerica (C.R.N.) alla scala 1:25.000;
– i perimetri delle ARIA n. 17 (tavole 17a e 17b) e n. 19 (tavole 19a e 19b) su base cartografica regionale numerica (C.R.N.) alla scala 1:50.000;
– i documenti tecnici di indirizzo delle ARIA n. 14, n. 17, n. 18, n. 19.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 febbraio 2001

ANTONIONE

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'Area di rilevante interesse ambientale

N. 14 - Fiume Stella

A) CRITERI GENERALI

1) Finalità generali

1 - Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare

i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonchi i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2 - Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3 - L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale 52/1991.

2) Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1 - Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2 - Il perimetro dell'ARIA, come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., modifiche non sostanziali volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3 - Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

3) Coltivi

1 - I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2 - Delle aree agricole e forestali esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4) Edifici ed altri manufatti

1 - Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'Aria è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce, approdi, caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5) Cave e discariche

1 - Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2 - Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6) Opere e attrezzature ammesse

1 - Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione.

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di tutela dell'ecosistema del fiume Stella, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento delle arginature, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purchi consentite nelle suddette varianti;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;

- ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.

c) Fuori del perimetro dell'ARIA ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'ARIA.

2 - Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B) CRITERI SPECIFICI

7) Elementi naturali compresi nell'ARIA

1 - Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'Aria e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del fiume Stella, caratterizzato dal solco sinuoso con particolarità morfologiche e vegetazionali ricche di specie autoctone e spontanee che creano un sistema integrato e gerarchico;

b) le aree limitrofe che ancora mantengono importanti aspetti caratteristici degli utilizzi del territorio agrario e che ospitano formazioni vegetali da conservare e ricostruire;

c) gli elementi di valore storico e archeologico presenti o limitrofi all'ARIA, compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un'ottica di conferma testimoniale.

(vedi cartine allegate)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'Area di rilevante interesse ambientale

N. 17 - Fiume Natisone

A) CRITERI GENERALI

1) Finalità generali

1 - Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat degli aspetti faunistici, e i contenuti storici, eventualmente presenti, per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2 - Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici, sia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sia in quelle non soggette e nelle aree contermini all'ARIA.

3 - L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale 52/1991.

2) Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1 - Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2 - Il perimetro dell'ARIA, come approvato ai sensi del comma 5, dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., modifiche non sostanziali volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) escludere limitate parti occupate da attività produttive o da edifici;

c) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3 - Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4 - Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le eventuali variazioni conseguenti al cambio di scala e al raccordo con le zone limitrofe.

3) Coltivi

1 - I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando sono ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2 - Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4) Edifici ed altri manufatti

1 - Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. È inoltre ammesso il recupero a fini abitativi di edifici esistenti nel rispetto delle qualità ambientali. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Sono ammessi gli adeguamenti degli spogliatoi a servizio delle attività sportive già presenti.

5) Cave e discariche

1 - Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione e regimentazione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2 - Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali è verificata l'impossibilità di spostamento.

6) Opere e attrezzature ammesse

1 - Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione.

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di difesa idraulica e geologica strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere per la depurazione delle acque;
   - opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento della trama arborea;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purchi previste nelle suddette varianti.

c) Fuori del perimetro dell'Aria, ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature espositive, centri visite, punti di ristoro.

2 - Le opere di cui al comma 1, sono previste, normate e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni anche se collocate in aree non soggette a vincolo paesaggistico. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B) CRITERI SPECIFICI

7) Elementi naturali compresi nell'ARIA

1 - Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del corso d'acqua, le cui sponde rappresentano un interessante esempio di erosione fluviale dall'eccezionale valore paesistico;

b) le formazioni prative, cespugliate e boscate prossime al fiume per la forte caratterizzazione ambientale;

c) gli elementi naturali censiti dall'Unione Europea all'interno dei siti di interesse comunitario (SIC) ricompresi nella perimetrazione.

(vedi cartine allegate)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 18 - Torrente Corno

A) CRITERI GENERALI

1) Finalità generali

1 - Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonchi i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2 - Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3 - L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale 52/1991.

2) Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1 - Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono

norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2 - Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5, dell'artiolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., modifiche non sostanziali volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;
b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3 - Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

3) Coltivi

1 - I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2 - Delle aree agricole e forestali esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4) Edifici ed altri manufatti

1 - Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5) Cave e discariche

1 - Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2 - Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6) Opere e attrezzature ammesse

1 - Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione.

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di tutela dell'ecosistema del torrente Corno e parte del fiume Iudrio, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento dei terrazzamenti, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purchi consentite nelle suddette varianti;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.
b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
   - ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;
   - ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.
c) Fuori del perimetro dell'ARIA ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'ARIA.

2 - Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B) CRITERI SPECIFICI

7 - Elementi naturali compresi nell'Aria

1 - Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del torrente Corno, caratterizzato dal solco alluvionale con particolarità morfologiche e vegetazionali ricche di specie autoctone e spontanee che creano un sistema integrato e gerarchico;

b) le aree limitrofe che ancora mantengono importanti aspetti caratteristici degli utilizzi del territorio agrario e che ospitano formazioni vegetali da conservare e ricostruire.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 19 - Fiume Isonzo

A) CRITERI GENERALI

1) Finalità generali

1 - Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat degli aspetti faunistici e i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2 - Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici, sia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sia in quelle non soggette e nelle aree contermini all'ARIA.

3 - L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale 52/1991.

2) Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1 - Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2 - Il perimetro dell'ARIA, come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., modifiche non sostanziali volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) escludere limitate parti occupate da attività produttive o da edifici;

c) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3 - Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4 - Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le eventuali variazioni conseguenti al cambio di scala e al raccordo con le zone limitrofe.

3) Coltivi

1 - I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando sono ai margini con i criteri di cui all'articolo 7; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2 - Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4) Edifici ed altri manufatti

1 - Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Sono ammessi gli adeguamenti degli spogliatoi a servizio delle attività sportive già presenti. Ove non esistano altre costruzioni da utilizzare a tale scopo è ammessa la realizzazione di un nuovo minimo volume da adibirsi a ricovero per l'attrezzatura impiegata per la manutenzione dell'ARIA purchè siano preventivamente superati i condizionamenti conseguenti alle prescrizioni di carattere idrogeologico.

5) Cave e discariche

1 - Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2 - Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali è verificata l'impossibilità di spostamento.

6) Opere e attrezzature ammesse

1 - Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione.

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale quali:
   - opere di difesa idraulica strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere per la depurazione delle acque;
   - opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento della trama arborea;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purchi previste nelle suddette varianti.

c) Fuori del perimetro dell'ARIA, ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature espositive, centri visite, punti di ristoro.

2 - Le opere di cui al comma 1 sono previste, normate e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni anche se collocate in aree non soggette a vincolo paesaggistico. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B) CRITERI SPECIFICI

7) Elementi naturali compresi nell'ARIA

1 - Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) gli alvei dei corsi d'acqua comprese le loro sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b) le aree di golena, quali componenti funzionali del sistema fluviale sotto il profilo morfologico e paesaggistico;

c) le formazioni prative e boscate prossime al fiume o intercalate nei suoi tratti meandriformi per la forte caratterizzazione ambientale e per la loro funzione di aree di espansione delle piene.

(vedi cartine allegate)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE



TORRENTE CORNO - ARIA N. 18

SCALA 1:25.000

C.no Trento
Case
C. Trento
-di sotto
Rio
Casale
C. Livon
Viuzis
C.le Masarotte
Bolegnano
B.go Tine
Palzo Trento
C. Groppo
Boschet
F. Natisone
Le Braide
Corno
B.go di Sotto
Stradons
-di sotto
Segh.a Roggia III
S. Giovanni al Natisone
La Cornaglia
Braida Matta
Bolzano
Prati del Corno
Braidatis
C. Budin
S.S. N. 56
C. Rizzi
Mol
Bassi
C. Berini
C. Todon
C. Ste
Comunali
F. Iudrio
C. Bergamasco
Villanova dello Iudrio
Le Grave
S.S. N. 305
C. Marega
La Braida
Bassa dell'Iudrio
Colle dei Lupi
Medeuzza
I Larghi
Raccesso
Pagnarus
T. Corno
Passo
Borgnano



FIUME ISONZO - ARIA N. 19/B

SCALA 1: 50.000